



## ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) – ☎ (0982) 91081- 91294

C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 - codice univoco ufficio UFV13L

e-mail: [csic872004@istruzione.it](mailto:csic872004@istruzione.it)- PEC: [csic872004@pec.istruzione.it](mailto:csic872004@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.iccetraro.edu.it](http://www.iccetraro.edu.it)



Prot. n. 1305 / I.6

Cetraro, 24 febbraio 2021

Ai componenti della Commissione elettorale

Pisani Egisto

Perrone Assunta

De Pera Maria Pia

Sanguinetti Massimo

Agli Atti

All'Abo

Sito web

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) – Costituzione Commissione elettorale di Istituto

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
- VISTA** la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola e, in particolare, l'articolo 2, 2 comma 9, e l'articolo 3, comma 1, che stabiliscono le modalità di elezione del Consiglio Superiore della Pubblica istruzione e la sua durata in carica;
- VISTO** il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l'art. 23 *quinquies*, comma 2, recante norme sulle elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";
- CONSIDERATO** che il Consiglio superiore della pubblica istruzione è stato costituito con il decreto del Ministro del 31 dicembre 2015, n. 980, e che pertanto il relativo mandato quinquennale scade il 31 dicembre 2020;
- VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazione dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 2-bis, che ha prorogato la componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione al 31 agosto 2021;
- VISTA** l'Ordinanza Ministeriale del 9 dicembre 2020, n. 173 concernente "Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti-Indizione delle elezioni";
- VISTO** l'art. 17 della predetta Ordinanza, avente a rubrica "Costituzione e insediamento

delle Commissioni elettorali di istituto", che prevede al comma 1 che "Entro il quarantaseiesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni sono costituite presso le singole istituzioni scolastiche le commissioni elettorali di istituto. Esse sono nominate dal dirigente scolastico e sono costituite da cinque membri: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nell'istituzione scolastica";

**VISTO** il comma 3 del predetto art. 17 che "Le commissioni elettorali di istituto si insediano il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione e di questa operazione viene redatto processo verbale";

**PRESO ATTO** che, nell'art. 5 dell'Ordinanza, le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sono fissate per il giorno 13 aprile 2021, dalle ore 08:00 alle ore 17:00;

**VISTI** gli artt. 21 e 22 contenenti rispettivamente i "Compiti delle commissioni elettorali di istituto" e gli "Adempimenti delle commissioni elettorali di istituto: formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori";

**CONSIDERATO** che di norma viene costituito un unico seggio elettorale in ciascuna Istituzione scolastica;

**CONSIDERATO** che il Dirigente Scolastico è membro di diritto della Commissione;

### DECRETA

la costituzione della commissione elettorale di istituto per le elezioni delle Componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ai sensi dell'O.M. del 9 dicembre 2020, n. 173:

- **DIRIGENTE SCOLASTICO:** Giuseppe Francesco Mantuano (membro di diritto)
- **COMPONENTE PERSONALE DOCENTE:** Pisani Egisto
- **COMPONENTE PERSONALE DOCENTE:** Perrone Assunta
- **COMPONENTE PERSONALE ATA:** De Pera Maria Pia
- **COMPONENTE PERSONALE ATA:** Sanguinetti Massimo

La Commissione:

- dura in carica tre anni e i suoi membri sono designabili per il biennio successivo
- è presieduta da uno dei membri scelto dagli stessi componenti e le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente;
- delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e tutte le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- i membri della Commissione non possono essere inclusi in liste di candidati.

La Commissione *de qua*, presieduta dal Dirigente scolastico, si insedierà il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione (25 febbraio 2021 alle ore 13:30) e di questa operazione sarà redatto processo verbale (Art. 17, c. 3, O.M. n. 173/2020).

La Commissione Elettorale d'Istituto, ai sensi dell'art. 21 dell'O.M. 173/2020, procede ai seguenti adempimenti:

1. scelta del proprio presidente;
2. acquisizione dell'elenco generale del personale in servizio, distinto per componente elettiva, fornito dal dirigente scolastico;
3. formazione degli elenchi degli elettori;
4. esame di eventuali ricorsi e reclami contro l'erronea compilazione degli elenchi;

5. affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio;
6. definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
7. rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce;
8. acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni fornito dalle istituzioni scolastiche;
9. nomina dei presidenti di seggio;
10. organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
11. raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati elettorali in relazione alla singola istituzione scolastica;
12. redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati;
13. comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite Posta elettronica certificata;
14. deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso la segreteria dell'istituzione scolastica per la debita conservazione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo online del sito web di questa Istituzione scolastica, ai sensi dell'art.32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Dirigente scolastico  
*Giuseppe Francesco Mantuano*